

**CDXXXIX SEDUTA**

(POMERIDIANA)

**MERCOLEDÌ 10 APRILE 1957**Presidenza del Presidente **CORRIAS****INDICE**

**Disegno di legge: «Costituzione dell'Istituto Regionale Incremento Edilizio (I.R.I.E.)». (142) (Continuazione della discussione e approvazione):**

SERRA . . . . .	7873-7875-7877-7881-7882-7883
CERIONI, Assessore ai lavori pubblici . . . . .	7873-7876-7878-7879-7880-7881-7886
SPANO . . . . .	7874-7875-7877-7878-7881-7882-7886
BORGHERO . . . . .	7875-7876-7877
COVACIVICH, relatore . . . . .	7876-7877-7879-7881-7885-7887-7888
DEL RIO . . . . .	7876
BERNARD . . . . .	7877
DE MAGISTRIS . . . . .	7885
BAGEDDA . . . . .	7886
PRESIDENTE . . . . .	7887-7888
(Votazione segreta) . . . . .	7889
(Risultato della votazione) . . . . .	7889

**Proposta di legge: «Facoltà di emettere azioni al portatore per le nuove industrie sarde». (118) (Discussione):**

CASTALDI, relatore . . . . .	7889
SANNA . . . . .	7893
SERRA, relatore . . . . .	7895

*La seduta è aperta alle ore 17 e 50.*

*BERNARD, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Continuazione della discussione ed approvazione del disegno di legge: «Continuazione dell'Istituto Regionale Incremento Edilizio (I.R.I.E.)». (142)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno

di legge: «Costituzione dell'Istituto Regionale Incremento Edilizio».

Prosegue la discussione degli articoli. E' stato presentato un emendamento aggiuntivo a firma degli onorevoli Asquer, Sanna e Zucca. Se ne dia lettura.

**BERNARD, Segretario:**

« Articolo 4 bis - L'istituto è autorizzato a concedere mutui anche ai Comuni della Regione secondo le modalità che verranno fissate con legge successiva ».

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

**SERRA (D.C.).** Io propongo che in luogo di « Comuni » si dica: « Enti pubblici ». In questo senso mi pare fosse orientato, stamane, il dibattito.

**PRESIDENTE.** Quale è il parere della Giunta?

**CERIONI (D.C.), Assessore ai lavori pubblici.** La Giunta accetta l'emendamento proposto.

**PRESIDENTE.** Metto in votazione l'emendamento con la modifica proposta dal consigliere Serra. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

II LEGISLATURA

CDXXXIX SEDUTA

10 APRILE 1957

Si dia lettura dell'articolo 5.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 5

L'importo del mutuo non può superare il 75 per cento del costo effettivo dell'area e della costruzione, ivi comprese le spese di progettazione e di direzione lavori.

Il prezzo dell'area e il costo medio a vano non possono superare gli indici che il Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione tecnica di cui all'articolo 7 dello Statuto allegato, fissa periodicamente per le singole località.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma degli onorevoli Spano, De Magistris e Floris. Se ne dia lettura.

BERNARD, *Segretario*:

« L'importo del mutuo, per ogni nucleo familiare, non può superare il limite di lire 1.500.000, per le costruzioni che debbono sorgere nei centri fino a 10.000 abitanti; e di lire 2.000.000, negli altri, ivi comprese le spese di progettazione e direzione dei lavori.

Per le costruzioni di cui alla lettera h) del precedente articolo il limite del mutuo è aumentato di un settimo per ogni componente in più del nucleo familiare.

Per il completamento e il rinnovo di vecchie abitazioni il mutuo non può superare l'importo di lire 1.000.000.

Il prezzo dell'area, eccetera ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spano per illustrare questo emendamento.

SPANO (D.C.). Signor Presidente, onorevoli consiglieri, l'emendamento che ho presentato insieme con i colleghi De Magistris e Floris ha lo scopo di permettere una maggiore sollecitudine nella concessione dei mutui.

E' stato, infatti, osservato che, se l'istituto non riuscisse ad ottenere, nei primi due o tre anni, i finanziamenti che gli sono necessari, do-

vrebbe inevitabilmente ricorrere al fondo di rotazione. Ne sarebbero conseguenza una certa dispersione di fondi e la concessione dei mutui senza precisi limiti. L'emendamento proposto, limitando invece l'importo di ogni singolo mutuo, nonostante l'eventuale inadeguatezza dei fondi, consentirebbe di accogliere un maggior numero di richieste.

Per un senso, però, di maggior fiducia nell'Istituto al quale il nostro voto favorevole darà vita, noi ritiriamo ora l'emendamento ritenendolo compensato dalla modifica proposta all'articolo 10 dello statuto.

Destinando, come la modifica prevede, il 40 per cento dei fondi ai paesi dell'interno dell'Isola, sono fatte salve a nostro avviso quelle ragioni che verrebbero indubbiamente sacrificate da una concessione non precisamente determinata.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 6

Le domande per la concessione dei mutui, corredate da una sommaria relazione illustrativa delle caratteristiche ed indicativa della spesa approssimativa della costruzione, devono essere presentate all'Istituto Regionale Incremento Edilizio, che entro due mesi dalla presentazione delibera circa l'accoglimento ed invita gli interessati a presentare entro 90 giorni i progetti definitivi e la documentazione prescritta.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 7

I mutui concessi sono garantiti da ipoteca di

primo grado sull'area dove deve sorgere la costruzione o sugli immobili per i quali viene concesso il finanziamento.

I mutui, gravati dell'interesse del 4 per cento in ragione d'anno, debbono essere ammortizzati entro il termine massimo di 25 anni, salva la facoltà di estinzione anticipata.

L'ammortamento dei mutui ha inizio, con rate semestrali posticipate, a partire dal 1 gennaio e 1 luglio successivi all'avvenuto versamento del saldo mutuo concesso.

Sono a carico del mutuatario le spese di istruttoria, accertamento e controllo in misura dell'1 per cento una volta tanto sul capitale mutuato. Tali spese saranno trattenute sulle rate di anticipazione.

**PRESIDENTE.** A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma degli onorevoli Manca, Cardia e Sotgiu Girolamo. Se ne dia lettura.

**BERNARD, Segretario:**

« Secondo comma: Per i mutui di cui alla presente legge gli interessi, i diritti di commissione e le spese accessorie non potranno complessivamente gravare sul mutuatario in misura superiore al 4 per cento in ragione d'anno.

Sopprimere l'ultimo comma ».

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Borghero per illustrare questo emendamento.

**BORGHERO (P.C.I.).** L'emendamento presentato trova le sue premesse nella stessa legislazione regionale. Tutte le leggi della Regione, infatti, che prevedono la concessione di mutui, non pongono a carico del mutuatario un costo superiore al 3 e mezzo-4 per cento. Non si comprende perchè in questo particolare caso le spese di istruttoria, accertamento e controllo debbano pesare per un altro 1 per cento.

Noi chiediamo perciò che tale nuovo ed ingiustificato onere venga soppresso.

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

**SERRA (D.C.).** Non mi pare che il testo dell'articolo, quale è stato approvato dalla Commissione, desti preoccupazioni eccessive. Effettivamente, il sistema delle leggi regionali cosiddette sinottiche fissa il 3 e mezzo per cento annuo, comprendendovi interessi e spese di istruttoria, accertamenti e controllo. Bisogna però comprendere che si tratta, generalmente, di crediti di altra natura, di finanziamenti di iniziative industriali che vantano ben diversa dinamica. Il credito fondiario, oggetto del disegno di legge che discutiamo, si riferisce ad operazioni del tutto differenti, e non solo consente, ma richiede, per ragioni oggettive, una diversa regolamentazione. Manca il dinamismo delle operazioni industriali, ed altro è l'impegno e l'onere anche dell'Istituto. Il 4 per cento, dopo tutto, non grava sul mutuo in misura molto sensibile, e rappresenta un costo indubbiamente inferiore a quello normale del credito fondiario.

Io, del resto, potrei anche dichiararmi disposto ad esaminare la possibilità di fissare un saggio d'interesse ancora più basso di quello voluto dalla Commissione, ma, in nessun caso, potrei aderire alla proposta soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 7. Che cosa, infatti, potrebbe accadere? Una persona qualunque potrebbe presentare all'Istituto una richiesta che risulti poi infondata, o che l'interessato stesso in seguito la ritiri, e l'Istituto ne rimarrebbe inutilmente gravato. Occorre perciò che le spese di istruttoria, di accertamento, di controllo siano garantite da un deposito, in misura, almeno, dell'1 per cento dell'operazione. Non è una cosa esagerata.

Ripeto: si può consentire ad una riduzione del saggio d'interesse sino al 3 e mezzo per cento, ma in tutti i casi occorre mantenere all'Istituto la garanzia offerta dall'ultimo comma dell'articolo.

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare l'onorevole Spano. Ne ha facoltà.

**SPANO (D.C.).** Sarei anch'io favorevole all'emendamento che è stato presentato, perchè è indubbiamente strano che per questi mutui

si fissi un interesse superiore a quello stabilito per gli altri che la Regione concede. In Commissione, infatti, era stata fatta la proposta di far pagare un interesse inferiore. Mi pare, però, che il saggio del 4 per cento sia stato determinato dalla emissione delle obbligazioni, e sia diventato, così, obbligatorio o quasi. Il collega Covacivich — ora assente — avrebbe potuto darci maggiori chiarimenti.

In ogni caso rimane il fatto veramente strano che per questi mutui si debba far pagare un interesse più alto di quello stabilito per gli altri.

**PRESIDENTE.** Qual'è il parere della Giunta?

**CERIONI (D.C.), Assessore ai lavori pubblici.** La proposta soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 7 desta in me vive preoccupazioni. Quell'uno per cento, in effetti, garantisce all'Istituto di poter funzionare. Non si può fare un paragone con gli altri mutui che concede la Regione, perchè l'istruttoria per questi ultimi è svolta degli uffici regionali e le relative spese sono comprese, almeno in parte, in quelle generali sostenute per i servizi della Regione.

Ora, se queste spese devono essere affrontate soltanto dall'Istituto, io credo che il previsto pagamento dell'uno per cento sia assolutamente necessario. Comunque, preferirei che si trovasse una formula conciliativa, la quale non escludesse completamente la possibilità di coprire in altro modo quelle spese. Potremmo, intanto, sospendere la discussione dell'articolo, ed attendere che maggiori chiarimenti ci vengano forniti dall'onorevole relatore.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Covacivich.

**COVACIVICH (D.C.), relatore.** L'emendamento all'articolo 7, presentato dai consiglieri Manca, Cardia e Sotgiu, è inteso a precisare che l'interesse non può superare il 4 per cento. E' chiaro, però, che in questo 4 per cento non possono essere comprese l'imposta di ricchezza mobile e le altre tasse e diritti governativi. Infatti, le provvigioni bancarie sui mutui fonda-

ri, oltre l'uno per cento per spesa, comprendono una tangente pari allo 0,22 per cento per imposte e tasse e diritti. Pretendere, quindi, che in nessun caso si possa superare il 4 per cento, come è detto nell'emendamento, mi pare eccessivo. Ora, io ho già detto al collega Manca, e lo abbiamo ripetuto anche nella relazione, che debbono essere esclusi gli eventuali maggiori oneri che non interessino l'Istituto. O meglio: le spese bancarie non devono superare il 4 per cento, nè altro il mutuatario deve pagare.

La soppressione dell'ultimo comma dell'articolo non è possibile, perchè le spese di istruttoria della pratica sono poste da qualsiasi istituto di credito a carico del richiedente. Il disegno di legge, anzi, ha modificato la normale prassi in quanto non richiede, per tali spese, il versamento anticipato. Abbiamo evitato questo, ma non si può fare di più senza sottrarre all'Istituto una garanzia indispensabile.

**PRESIDENTE.** Allo stesso articolo è stato presentato altro emendamento a firma degli onorevoli Serra, Spano e Pasolini. Se ne dia lettura.

**BERNARD, Segretario:**

« Anzichè "dell'interesse del 4 per cento" dire "dell'interesse non superiore al 4 per cento" ».

**BORGHERO (P.C.I.).** Signor Presidente, a nome dei presentatori, ritiro la parte modificativa dell'emendamento Manca - Cardia - Sotgiu Girolamo.

**PRESIDENTE.** Benissimo. Ha domandato di parlare l'onorevole Del Rio. Ne ha facoltà.

**DEL RIO (D.C.).** A me pare che occorra, nella formulazione dell'emendamento, una maggiore precisione. Se noi lasciamo detto « un tasso di interesse non superiore al 4 per cento », diamo con ciò all'Istituto la inammissibile facoltà di stabilire tassi minori ogni volta che lo creda. Occorre dire chiaramente che tutti devono pagare il 4 per cento ed impedire la possibilità di trattamenti diversi e di discriminazioni.

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare l'onorevole Covacivich. Ne ha facoltà.

**COVACIVICH (D.C.), relatore.** Il tasso dei mutui fondiari deve essere per legge uguale al tasso delle cartelle che vengono date in pagamento del mutuo stesso. Se noi fissiamo un tasso del 3,50, dobbiamo, quindi, emettere cartelle al 3,50; se noi emettiamo cartelle al 3,50, il loro prezzo in borsa è di 250 lire per un valore di 500. Potrebbe anche accadere che, per una ragione qualsiasi, queste cartelle andassero sul mercato e allora la differenza tra il prezzo ed il costo dovrebbe restare a carico, come vedrete dall'emendamento che io ho presentato, dell'Amministrazione regionale. Pretendere che la Regione assuma a suo carico il 50 per cento del mutuo è certamente una assurdità. Vi prego, quindi, di considerare che oggi quasi tutti gli Istituti fondiari emettono cartelle al 5 per cento, e che noi, attenendoci al 4 per cento, siamo già di un punto al di sotto della media.

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare l'onorevole Bernard. Ne ha facoltà.

**BERNARD (D.C.).** L'emendamento presentato dai consiglieri Serra, Spano e Pasolini dovrebbe essere ritirato. Io sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto il collega Del Rio.

**SERRA (D.C.).** Ritiriamo l'emendamento.

**PRESIDENTE.** Sta bene. Ha domandato di parlare l'onorevole Borghero. Ne ha facoltà.

**BORGHERO (P.C.I.).** Signor Presidente, noi manteniamo, dell'emendamento presentato dai consiglieri Manca, Cardia e Sotgiu Girolamo, la parte soppressiva dell'ultimo comma dell'articolo 7.

**PRESIDENTE.** Metto in votazione la parte soppressiva dell'emendamento Manca - Cardia - Sotgiu Girolamo. Chi la approva alzi la mano.

*(Non è approvata).*

Metto in votazione l'articolo 7. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 8.

**BERNARD, Segretario:**

Art. 8

I mutui vengono erogati in base a stati di avanzamento di lavoro; nella prima rata potrà essere computato fino al 50 per cento il valore dell'area.

Le rate di anticipazione corrispondenti ai lavori eseguiti, vengono corrisposte sulla base del 60 per cento dell'importo dei lavori stessi.

Il saldo del mutuo verrà versato a presentazione del certificato di abitabilità rilasciato dal Sindaco competente, dopo accertata la rispondenza dell'opera al progetto presentato e alle condizioni prescritte.

In nessun caso potrà farsi luogo a erogazioni prima del perfezionamento della pratica e della iscrizione ipotecaria di cui all'articolo 7.

**PRESIDENTE.** A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma degli onorevoli Spano, De Magistris e Floris. Se ne dia lettura.

**BERNARD, Segretario:**

« I mutui vengono erogati in base a stati di avanzamento dei lavori; nella prima rata potrà essere computato fino al 75 per cento il valore dell'area ».

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Spano per illustrare questo emendamento.

**SPANO (D.C.).** L'emendamento presentato vuol creare condizioni più favorevoli per il mutuatario, consentendo che nella prima rata il valore dell'area possa essere computato fino al 75 per cento. A me pare che l'Istituto non assuma un maggiore rischio, mentre è certo che un sicuro vantaggio ne trae il richiedente già in possesso dell'area. Niente dovrebbe sconsigliare, perciò, la approvazione dell'emendamento.

**PRESIDENTE.** Qual'è il parere della Giunta?

II LEGISLATURA

CDXXXIX SEDUTA

10 APRILE 1957

CERIONI (D.C.), *Assessore ai lavori pubblici*. La Giunta è favorevole.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Spano ed altri al primo comma dell'articolo 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la restante parte dell'articolo. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'articolo 8 bis.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 8 bis

I mutui concessi per acquisto di case di prima abitazione e di costruzione non anteriore ad un anno a datare dalla presentazione della domanda, vengono erogati, in unica soluzione, dietro presentazione del regolare atto di acquisto, autorizzato a sensi della deliberazione di cui al precedente articolo 6 previa accensione della relativa ipoteca di primo grado sull'immobile.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 9

Sono esclusi dai benefici della presente legge:

a) coloro che non hanno la residenza nel Comune, dove gli alloggi debbono essere costruiti;

b) coloro che risultano proprietari di altre abitazioni adeguate ai bisogni delle loro famiglie nel Comune di residenza. Tale clausola è applicabile anche se della proprietà dell'abitazione è titolare il coniuge non separato legalmente ovvero i figli conviventi;

c) coloro che hanno un reddito netto annuo tassabile ai fini dell'imposta complementare a

norma della legge 11 gennaio 1951, numero 25, superiore a lire 800.000 detratta la quota afferente a redditi di lavoro.

Non è consentita la concessione di mutui a soci di cooperative edilizie o a privati che abbiano già fruito di contributi statali e regionali per la costruzione di abitazioni.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma dei consiglieri De Magistris e Castaldi. Se ne dia lettura.

BERNARD, *Segretario*:

« c) coloro che hanno un reddito annuo netto tassabile ai fini dell'imposta complementare a norma della legge 11 gennaio 1951, numero 25, superiore a lire 1.500.000, con l'aumento di lire 100.000 per ogni figlio a carico ».

PRESIDENTE. I presentatori non sono in aula. Ha domandato di parlare l'onorevole Spano. Ne ha facoltà.

SPANO (D.C.). Intendo dichiararmi contrario all'emendamento proposto. A me sembra che i limiti fissati dalla Commissione per la accettazione delle richieste siano tali da corrispondere alle necessità di vaste categorie di cittadini. Basta pensare che ammettere ai benefici di legge coloro che hanno un reddito netto annuo di 800 mila lire, detratta — si badi bene — la quota afferente ai redditi di lavoro, significa comprendervi i possessori di redditi anche elevati, che possono benissimo superare anche i due milioni annui. Talmente numerose sono le categorie alle quali le provvidenze sono dirette, da escludere la opportunità di una maggiore larghezza. Noi correremmo il rischio, accettando l'emendamento, di concedere mutui alle categorie economicamente più dotate, escludendo quei ceti medi ai quali intendiamo, invece, riferirci.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

CERIONI (D.C.), *Assessore ai lavori pubbli-*

ci. Noi preferiamo il testo redatto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento De Magistris - Castaldi. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 10

I proprietari di alloggi devono occuparli personalmente od a mezzo di parenti in linea retta non oltre il primo grado, per non meno di un quinquennio dalla data del rilascio del certificato di abitabilità.

La locazione o l'alienazione dell'alloggio nel primo quinquennio comporta la risoluzione di diritto del contratto di mutuo e la decadenza da ogni altro beneficio.

Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano qualora l'alienazione o la locazione siano state autorizzate dall'apposita Commissione in base a gravi e sopraggiunti motivi di necessità.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 11

Per l'espletamento della propria attività l'Istituto Regionale Incremento Edilizio si avvale:

a) del fondo di dotazione;

b) delle somme all'uopo stanziare dalla Regione;

c) di mutui contratti con lo Stato, con gli Istituti finanziari o privati;

d) degli utili di gestione;

e) della emissione di proprie obbligazioni nei limiti e con le norme delle vigenti disposizioni di legge;

f) di eventuali contributi della Regione.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti, il primo a firma dei consiglieri Covacivich, Soggiu Piero e Serra, il secondo a firma dei consiglieri Covacivich, Serra, Amicarelli e Giua Angelo. Se ne dia lettura.

BERNARD, *Segretario*:

« Emendamento Covacivich - Soggiu Piero - Serra: Sopprimere la lettera f) ».

« Emendamento Covacivich - Serra - Amicarelli - Giua Angelo: alla lettera e), sostituire alla parola "obbligazioni", le parole "cartelle fondiarie" ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Covacivich per illustrare questi emendamenti.

COVACIVICH (D.C.), *relatore*. Sul secondo emendamento non credo necessario trattenermi. Si tratta di « cartelle fondiarie » e non di « obbligazioni », come nel suo intervento ha rilevato l'onorevole Soggiu.

La soppressione della lettera f) è invece suggerita dall'avvenuta presentazione di altro emendamento al successivo articolo 14. Gli eventuali contributi della Regione richiamati nel capo f) e di cui l'Istituto dovrebbe valersi per l'espletamento della sua attività, rappresentano le integrazioni della Amministrazione regionale per le eventuali differenze di interesse anticipate dall'Istituto. Lo stesso concetto, con formula diversa e più precisa, è stato, ripeto, fissato in una modifica all'articolo 14.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

II LEGISLATURA

CDXXXIX SEDUTA

10 APRILE 1957

CERIONI (D.C.), *Assessore ai lavori pubblici*. La Giunta accetta gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Covacivich - Soggiu Piero - Serra. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione il secondo emendamento Covacivich - Serra - Amicarelli - Giua Angelo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto infine in votazione la restante parte dell'articolo. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'articolo 12.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 12

Il fondo di dotazione dell'I.R.I.E. è costituito dalla somma di lire un miliardo da ripartirsi sui bilanci della Regione in quattro esercizi a partire dal 1957.

Per il corrente esercizio la somma di lire 250 milioni farà carico alle competenze ed ai residui del capitolo 189 la cui dizione viene modificata come appresso: « Partecipazione della Regione al fondo di dotazione del C.I.S. ed al fondo speciale costituito presso il medesimo (L.R. 21 luglio 1954, numero 20). Partecipazione della Regione al fondo di dotazione dell'I.R.I.E. ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 13

Per gli stessi scopi e presso lo stesso I.R.I.E.

è altresì istituito un fondo di rotazione fino alla concorrenza di lire 4 miliardi mediante appositi stanziamenti annuali sui bilanci della Regione.

L'uso ed il reintegro del fondo di rotazione saranno regolati da apposita convenzione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 14

Previa deliberazione della Giunta regionale e motivata proposta del Consiglio di amministrazione dell'I.R.I.E., questo può emettere, sotto l'osservanza delle leggi vigenti, proprie obbligazioni.

Il provvedimento relativo regola la scadenza ed il tasso di interesse, nonché il piano di ammortamento.

Le obbligazioni dell'I.R.I.E. sono garantite dalla Regione e possono da questa essere accettate come cauzione.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma degli onorevoli Covacivich, Soggiu Piero e Serra. Se ne dia lettura.

BERNARD, *Segretario*:

« Aggiungere come ultimo capoverso: "Di anno in anno è stabilito, in base ad apposito piano di utilizzo dei fondi a disposizione dell'I.R.I.E., il conguaglio a carico della Regione per la differenza fra il tasso di interesse sulle cartelle da emettere ed il tasso di impiego e per la eventuale differenza del prezzo di collocamento" ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Covacivich per illustrare questo emendamento.



COVACIVICH (D.C.), *relatore*. Ritengo sufficiente ricordare sia quel che poc'anzi dicevo, sia la osservazione fatta prima dall'onorevole Soggiu.

Così come è sostenuto nella relazione, noi pensavamo di porre a carico dell'Amministrazione regionale l'eventuale differenza fra il prezzo di emissione e quello di cessione delle cartelle fondiari. Ma è più giusto che questo proposito sia contenuto in un particolare articolo, e non soltanto stabilito o chiarito nella relazione. E' anche evidente che queste norme saranno oggetto delle convenzioni che l'Amministrazione regionale dovrà approvare. Noi dovremo, ogni anno, inscrivere nel bilancio la spesa relativa a queste integrazioni.

Questi sono i motivi che hanno suggerito l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Occorrerà, nel testo, sostituire la parola « obbligazioni » con le parole « cartelle fondiari ». Occorrerà, poi, nell'emendamento testè svolto dal collega Covacivich, aggiungere « la istituzione di un apposito capitolo a carico del bilancio della Regione ». A tale scopo presentiamo con i colleghi Covacivich e Spano un emendamento.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento pervenuto.

BERNARD, *Segretario*:

« Emendamento aggiuntivo Serra - Covacivich - Spano: "La relativa spesa farà carico ad apposito capitolo dei singoli bilanci della Regione" ».

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

CERIONI (D.C.), *Assessore ai lavori pubblici*. La Giunta accetta entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto, quindi, in votazione l'emendamento Covacivich - Soggiu - Serra. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto, infine, in votazione l'emendamento Serra - Covacivich - Spano. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 15

In caso di scioglimento dell'Istituto Regionale Incremento Edilizio il suo patrimonio passa di diritto alla Regione.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma degli onorevoli De Magistris e Spano. Se ne dia lettura.

BERNARD, *Segretario*:

« In caso di scioglimento dell'Istituto Regionale Incremento Edilizio il suo patrimonio passa di diritto alla Regione, salvo il caso di fusione ed incorporamento con istituti di credito fondiario di carattere regionale o con sezioni di credito edilizio di istituti di credito di carattere regionale ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spano per illustrare questo emendamento.

SPANO (D.C.). L'emendamento che abbiamo presentato intende segnare, per l'avvenire, un particolare indirizzo. Nel caso, da noi deprecato, in cui l'Istituto si trovasse nella impossibilità di svolgere l'attività che gli sarebbe propria, prima di procedere allo scioglimento, sarebbe necessario adoperarsi per la sua fusione con altri istituti di credito fondiario.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Covacivich. Ne ha facoltà.

COVACIVICH (D.C.), *relatore*. L'emenda-

II LEGISLATURA

CDXXXIX SEDUTA

10 APRILE 1957

mento presentato dai consiglieri De Magistris e Spano non mi sembra accettabile. L'istituto è creato con legge regionale, e la sua eventuale fusione con altri istituti dovrebbe essere ugualmente disposta con legge regionale. Perciò, noi non possiamo ora prevedere il caso di fusione e incorporamento con istituti di credito fondiario di carattere regionale o con sezioni di credito edilizio di istituti di credito, come i presentatori dell'emendamento propongono... (*Interruzioni*). Occorrerebbe, ripeto, in tali casi, una legge particolare.

Mi dichiaro, quindi, favorevole al mantenimento del testo formulato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Anche io, come il consigliere Covacovich, mi dichiaro favorevole al mantenimento del testo formulato dalla Commissione, e, mi si consenta, per un motivo che a me pare più di fondo, e certamente decisivo. Se, con nostra legge, noi creiamo un istituto al quale destiniamo una parte del patrimonio regionale, non ci spogliamo, definitivamente, per questo solo fatto, di attività che sono nostre, nè a quel patrimonio possiamo rinunciare a favore di istituti che ignoriamo cosa e dove siano. Ce lo vietano tra l'altro, io penso, esigenze di carattere contabile e patrimoniali che non possono essere in modo alcuno ignorate.

SPANO (D.C.). Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1 dello Statuto.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 1

L'Istituto Regionale Incremento Edilizio ha sede legale ed amministrativa in Cagliari, presso l'Assessorato ai lavori pubblici.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 2

L'Istituto ha il compito di promuovere ed incoraggiare l'attività edilizia privata mediante la concessione di mutui a condizione di favore.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 3

L'Istituto ha un patrimonio ed un bilancio proprio; alle spese per il suo funzionamento si provvede con gli utili di esercizio.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 4

Sono organi dell'Istituto:

- Il Presidente;
- Il Consiglio di amministrazione;
- Il Collegio dei Sindaci.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 5

Il Consiglio di amministrazione è composto di cinque membri compreso il Presidente.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 6.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 6

Il Presidente dell'Istituto ed i membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione di questa; durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il Consiglio d'amministrazione e la Commissione tecnica di cui all'articolo seguente.

Nei casi di urgenza ha facoltà di adottare provvedimenti cautelativi di competenza del Consiglio, sui quali riferirà nella prima seduta del Consiglio stesso.

In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito da un consigliere designato a tale scopo dal Consiglio di amministrazione con deliberazione da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Presidente può delegare il Direttore per la firma della corrispondenza ordinaria e degli atti contabili.

Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio e della Commissione tecnica senza voto deliberativo; del suo parere deve essere dato atto a verbale.

La funzione di segretario è assolta da un funzionario dell'Istituto; nelle sedute segrete, dal Direttore o da un consigliere a ciò designato volta per volta.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 7.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 7

Per deliberare sull'erogazione dei mutui il Consiglio di amministrazione deve richiedere il parere di una Commissione tecnica, così composta:

- a) il Direttore dei servizi dell'Assessorato ai lavori pubblici o un funzionario da lui delegato;
- b) il Direttore dei servizi dell'Assessorato alle finanze o un funzionario da lui delegato;
- c) il Direttore dei servizi dell'Assessorato all'igiene e sanità o un funzionario da lui delegato;
- d) un rappresentante dell'Associazione ingegneri ed architetti.

I componenti della Commissione durano in carica tre anni.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 8.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 8

Il Consiglio di amministrazione è convocato in seduta ordinaria almeno una volta al mese ed in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità o su richiesta del Presidente della Giunta regionale o del Collegio sindacale.

La Commissione tecnica si riunisce di regola all'inizio di ciascun mese.

Le convocazioni hanno luogo mediante avviso a domicilio dei consiglieri e dei commissari da inviare almeno sette giorni prima della seduta con l'ordine del giorno.

In caso di urgenza il termine di convocazione è ridotto a tre giorni.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è richiesta la presenza di almeno due consiglieri oltre il Presidente; per quelle della Commissione tecnica occorre la presenza di almeno tre commissari, oltre il Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazioni non soggette al controllo di cui al successivo articolo 11 sono sottoposte all'approvazione dell'Assessore alle finanze, il quale deve pronunciarsi nel termine di dieci giorni dalla loro ricezione.

Trascorso detto termine, senza che l'Assessore si sia pronunciato ovvero abbia richiesto l'interruzione del termine stesso, le deliberazioni si ritengono per approvate.

L'interruzione del termine non può superare la durata di trenta giorni dalla data di ricezione delle deliberazioni.

**PRESIDENTE.** Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

**BERNARD, Segretario:**

**Art. 9**

Il personale dell'Istituto è composto:

- da un direttore;
- da un segretario;
- da un ragioniere-economista;
- da due impiegati d'ordine;
- da due subalterni.

Per gli esami tecnici, le ispezioni e controlli, l'Istituto si avvale dell'opera gratuita degli organi tecnici regionali.

L'Istituto ha facoltà di avvalersi dell'opera di liberi professionisti nei soli limiti delle somme dell'1 per cento di cui all'articolo 7 della legge.

**PRESIDENTE.** Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

**BERNARD, Segretario:**

**Art. 10**

Il Consiglio di amministrazione:

- a) delibera lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale;
- b) delibera sulla nomina del direttore, fissandone le attribuzioni e la retribuzione;
- c) dispone l'ordinamento interno degli uffici;
- d) sentito il direttore o di propria iniziativa, assume, sospende e licenzia il personale;
- e) determina le medaglie di presenza dei componenti del Consiglio di amministrazione e della Commissione tecnica, e gli emolumenti dei Sindaci, nonchè le diarie e le trasferte;
- f) predispone i bilanci annuali ed i programmi;
- g) propone l'emissione di obbligazioni e la contrazione dei mutui;
- h) delibera sull'impiego dei fondi;
- i) autorizza le azioni giudiziarie di qualunque grado o tipo di giurisdizione e davanti a Commissioni, arbitri eccetera, con ogni facoltà circa la condotta delle controversie, compresa quella di transigere e conciliare.

**PRESIDENTE.** A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma dei consiglieri De Magistris, Spano e Pisano. Se ne dia lettura.

**BERNARD, Segretario:**

« Alla lettera f) aggiungere: "Per la ripartizione dei fondi per l'attuazione del programma annuale almeno il 40 per cento deve essere riservato al finanziamento di costruzioni nei centri con meno di 10.000 abitanti" ».

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole De Magistris per illustrare questo emendamento.

DE MAGISTRIS (D.C.). Premetto che, se questo emendamento venisse approvato, sarebbe necessario correggerne la forma, e scrivere « nella ripartizione », anzichè « per la ripartizione ».

Nel punto in cui lo Statuto fissa i poteri del Consiglio di amministrazione a me pare opportuno e necessario destinare per legge una precisa parte dei finanziamenti ai Comuni agricoli. L'esperienza degli Istituti delle case popolari insegna che le attività edilizie vengono assorbite soprattutto dalle città, dalle popolazioni urbane, e non è difficile comprenderne il perchè. Si tratta, in primo luogo, di domande che dalle città pervengono alla Direzione degli Istituti più chiaramente formulate, più corrette, accompagnate, in genere, dai progetti tecnici abilmente elaborati; si tratta, in secondo luogo, della maggiore pressione politica che sostiene le richieste avanzate dalle città. Certo è, in ogni caso, che nei Comuni agricoli molto meno imponente è stato, ed è tuttora, il pubblico intervento nel settore edilizio. Ed è indubbio, a nostro avviso, che a questa tendenza non sfuggirebbe il nuovo Istituto, senza una precisa norma che ponesse rimedio.

Ecco perchè noi chiediamo che la stessa legge destini almeno il 40 per cento dei finanziamenti ai centri minori; ci sembra questo l'unico modo di superare ogni difficoltà e di obbligare il Consiglio di amministrazione a prestare la necessaria attenzione alle richieste che muovono dalla campagna. Noi sappiamo bene, d'altronde, che la parte dei finanziamenti che, con il nostro emendamento, risulterebbe destinata ai Comuni agricoli è ancora ben lontana dall'essere proporzionale alla loro popolazione. Questa, infatti, rappresenta i due terzi di quella complessiva dell'Isola. Non mancano però alcune ragioni che ci fanno ritenere equa la ripartizione da noi proposta, nonostante l'apparente sproporzione. La domanda delle popolazioni rurali è generalmente orientata verso un tipo di abitazione, la cui costruzione presenta costi nettamente inferiori a quelli delle costruzioni cittadine, e richiede perciò un più limitato impiego di capitali. E' pensabile anche che l'attività edilizia nei Comuni agricoli possa, per

i costi minori, far ricorso in una certa misura al risparmio privato; cosa che più difficilmente accade nelle città.

Per le considerazioni che ho brevemente esposte, noi riteniamo, signor Presidente e onorevoli consiglieri, che l'emendamento da noi proposto corrisponda a reali e profonde esigenze delle popolazioni agricole.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Covacivich. Ne ha facoltà.

COVACIVICH (D.C.), *relatore*. Se dovessi io stesso presentare una proposta o anche soltanto esprimere un parere, direi che almeno il 60 per cento dei complessivi finanziamenti dovrebbe essere destinato ai Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti. In verità, sono contrario all'emendamento per una diversa ragione. Questa legge — abbiamo detto — troverà applicazione per cinquant'anni, e molto opportunamente abbiamo deciso di respingere i limiti che all'attività dell'Istituto sembrava si volessero porre con l'emendamento presentato all'articolo 5; e bene faremmo, a mio avviso, se, determinati dalle stesse fondamentali esigenze, respingessimo queste nuove limitazioni che si intendono porre con l'emendamento all'articolo 10 dello Statuto. E' detto al capo f) di tale articolo che « il Consiglio di amministrazione predispone annualmente i bilanci e i programmi ». In quella e non in altra sede, quindi, devono essere determinati i piani di finanziamento. Potrebbe anche accadere, per una od altra ragione, che, in un particolare momento, non vi sia necessità alcuna di nuove abitazioni nei Comuni agricoli, o, per contrario, che le città presentino un'offerta di alloggi superiore alla domanda. Per rispondere quindi alla situazione presente e a quelle eventuali che possono, in appresso, presentarsi, io ed alcuni colleghi riteniamo necessario un diverso emendamento all'articolo 10: un emendamento che affermi il particolare riguardo che il Consiglio di amministrazione deve ai centri con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, nella predisposizione dei programmi.

E' indubbio, in ogni caso, che è compito del

II LEGISLATURA

CDXXXIX SEDUTA

10 APRILE 1957

Consiglio regionale indicare all'Istituto l'indirizzo generale che deve essere seguito. In sede di discussione del bilancio, con proprio ordine del giorno, assegnando le somme necessarie all'integrazione del bilancio dell'Istituto, o quelle corrispondenti all'avvenuto pagamento di interessi per mutui contratti a tassi maggiori, il Consiglio regionale deve disporre la ripartizione degli interventi da operarsi, anno per anno, fra grandi e piccoli centri. Per questi motivi, bene sarebbe se l'emendamento dei consiglieri De Magistris, Spano e Pisano venisse ritirato e se riuscissimo a concordare tutti sulle considerazioni che ho brevemente svolto.

**PRESIDENTE.** E' stato presentato allo stesso articolo altro emendamento a firma degli onorevoli Serra, Covacivich e Amicarelli. Se ne dia lettura.

**BERNARD, Segretario:**

« Aggiungere al comma f): "con particolare riguardo alle esigenze dei centri con meno di diecimila abitanti" ».

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare l'onorevole Spano. Ne ha facoltà.

**SPANO (D.C.).** Io ritengo necessario insistere perchè nello Statuto sia detto chiaramente che una parte dei mutui deve essere destinata ai centri rurali. Quanto diceva poco fa il collega De Magistris è una verità della quale credo che nessuno possa dubitare. Le provvidenze disposte dallo Stato e dalla Regione per lo sviluppo edilizio sono andate finora ai grossi centri cittadini, i quali hanno avuto ed hanno maggiori possibilità di richiederle ed ottenerle. I piccoli Comuni agricoli, in genere, non riescono a beneficiarne o ne beneficiano in misura minore e inadeguata. Ritengo, perciò, che l'emendamento da noi presentato debba essere mantenuto.

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare l'onorevole Bagedda. Ne ha facoltà.

**BAGEDDA (M.S.I.).** Signor Presidente, ono-

revoli consiglieri, nel corso della discussione generale di questo disegno di legge, determinati forse da astratti motivi di giustizia distributiva, espressi anch'io le preoccupazioni che sono oggi oggetto dell'emendamento presentato dai consiglieri De Magistris, Spano e Pisano. Quei motivi rispondevano e rispondono certamente a esigenze apprezzabili, ma devo dichiarare che a queste stesse esigenze sembra completamente rispondere la modifica proposta dai colleghi Serra e Covacivich.

E' necessario infatti che quanto in esse vi è di astratto diventi concreto. Quanto Covacivich ha detto è giusto e non contrasta con le considerazioni svolte da De Magistris. I programmi edilizi che dovranno essere attuati si protrarranno per lungo tempo e non sappiamo quello che potrà accadere. Si tratta, quindi, di considerare la realtà così come verrà sviluppandosi e non di muovere da una sua astratta rappresentazione. Se è vero che oggi ad essere esclusi dai benefici disposti dallo Stato sono i piccoli Comuni agricoli, nei quali grande è l'esigenza di nuove abitazioni, può accadere che, in avvenire, per le complesse vicende che accompagnano l'urbanesimo, questa situazione debba essere lamentata per le città. Può accadere, cioè, che i piccoli centri riescano a soddisfare le loro esigenze, o che il problema si apra e si sviluppi in modo drammatico nelle città.

Perciò, pur muovendo dalle stesse preoccupazioni che De Magistris ha esposto, ritengo che l'emendamento presentato dal consigliere Covacivich meglio risponda alle reali esigenze di una giusta politica edilizia.

**PRESIDENTE.** Qual'è il parere della Giunta?

**CERIONI (D.C.), Assessore ai lavori pubblici.** Non mi sembra che la Giunta, come tale, debba, a questo proposito, esprimere un giudizio. Il mio sarà, quindi, un parere soltanto personale. V'è qualcosa sulla quale non vi sono dissensi, ed è la necessità da tutti affermata di tener conto in modo particolare delle esigenze dei piccoli centri, i quali meno hanno beneficiato delle provvidenze che in materia sono state disposte dallo Stato. Anche gli onore-

voli Serra e Covacivich accedono, sostanzialmente, a questa impostazione. Però, questa riconosciuta necessità è più precisamente affermata, a mio avviso, dall'emendamento De Magistris - Spano - Pisano, se non altro perchè precisa una situazione e fissa un orientamento. Vi è espressa una chiara volontà che accompagna il sorgere del nuovo Istituto: la volontà di affrontare le esigenze edilizie dei piccoli centri, finora meno ascoltate, come sappiamo, per una serie di complesse ragioni.

Si è però detto che non si può leggere nel futuro, e non si può oggi decidere di una attività che dovrà estendersi per un periodo di cinquant'anni. Mi consentano gli onorevoli Bagedda e Covacivich: se è vero che le previsioni sono azzardate e che nessuno può con certezza sapere ciò che sarà domani, è anche vero che non si scorge oggi in qual modo siano destinati a scomparire gli aspetti più certi della realtà presente. Tutto sembra anzi inteso a dimostrare che lo stesso elevamento del tenore di vita, il quale penetra anche nelle campagne, renderà drammatica nei nostri piccoli centri, in un domani non troppo lontano, l'esigenza di nuove abitazioni. Più azzardate mi sembrano, in ogni caso, le ipotesi avanzate proprio dagli onorevoli Covacivich e Bagedda. Io, perciò, sono personalmente favorevole al primo degli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione l'articolo 10.

COVACIVICH (D.C.), *relatore*. Vorrei pregarla, signor Presidente, di mettere in votazione per primo l'emendamento Covacivich - Serra - Amicarelli. Mi propongo, infatti, di presentare un nuovo emendamento, il quale impegni per la edilizia dei centri agricoli, non il 40, ma il 60 per cento dei fondi.

PRESIDENTE. Onorevole Covacivich, la Presidenza non può accettare altro emendamento perchè l'Assemblea è in fase di votazione. Gli emendamenti, poi, devono essere votati secondo l'ordine di presentazione e, poichè aggiuntivi, dopo e non prima della votazione del-

l'articolo. Metto, quindi, in votazione l'articolo 10. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto ora in votazione l'emendamento De Magistris - Spano - Pisano. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto infine in votazione l'emendamento Serra - Covacivich - Amicarelli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 11.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 11

Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), f), g), dell'articolo precedente, nonchè le proposte di destinazione degli utili eventuali, sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 12.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 12

Il servizio di tesoreria sarà disimpegnato da un istituto di credito regionale, sulla base di apposita convenzione da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 13.

BERNARD, *Segretario*

Art. 13

Il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente della Giunta su proposta dell'Assessore alle finanze.

Il collegio sceglie nel suo seno il Presidente. I Sindaci restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 13 *bis*.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 13 *bis*

Non possono far parte degli organi dell'Istituto gli amministratori ed i funzionari di istituti di credito operanti in Sardegna, gli imprenditori edili e gli ingegneri civili ed architetti svolgenti libera attività professionale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 14.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 14

Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto per gravi motivi, con decreto motivato dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta.

Con analoga procedura la Giunta regionale dispone la contemporanea nomina di un commissario che assume i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione.

Entro il termine massimo di 90 giorni dovrà provvedersi alla nomina del nuovo Consiglio.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 15.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 15

L'esercizio finanziario decorre dal primo gennaio al 31 dicembre.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Ha domandato di parlare l'onorevole Covacivich. Ne ha facoltà.

COVACIVICH (D.C.), *relatore*. Vorrei proporre una correzione da apportarsi, se possibile, in sede di coordinamento. Risulta nell'articolo 1 dello Statuto che l'Istituto Regionale Incremento Edilizio ha sede legale ed amministrativa in Cagliari presso l'Assessorato dei lavori pubblici. Ora, l'Istituto, concepito forse inizialmente quale organismo tecnico, ha assunto una diversa fisionomia, ed è divenuto un Istituto decisamente finanziario. La stessa autorizzazione che deve pervenirci dal Governo ci suggerisce di fissarne la sede presso l'Assessorato delle finanze. Allo scopo anche di evitare le osservazioni che, a questo proposito, possono esserci mosse, io penso che in sede di coordinamento possa essere apportata la necessaria correzione.

PRESIDENTE. Non credo che una tale modifica possa essere apportata in sede di coordinamento.

SERRA (D.C.). In quella sede sarà forse possibile riferirsi genericamente alla « Amministrazione regionale ».

PRESIDENTE. In questo senso la proposta può essere accettata.



**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: « Costituzione dell'Istituto Regionale Incremento Edilizio (I.R.I.E.) ».

**Risultato della votazione.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti . . . . .	35
votanti . . . . .	34
maggioranza . . . . .	18
favorevoli . . . . .	27
contrari . . . . .	7
astenuti . . . . .	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarel-  
li - Azzena - Bagedda - Bernard - Borghero -  
Brotzu - Caput - Castaldi - Cerioni - Corona  
Loddo Claudia - Covacivich - Del Rio - De Ma-  
gistris - Falchi Pierina - Fancello - Filigheddu -  
Fiori - Floris - Frau - Gardu - Ibba - Lay -  
Lonzu - Medda - Melis - Nioi - Pasolini - Pinna  
- Pisano - Sanna - Serra - Soggiu Piero - Spano -  
Stara.

Si sono astenuti: Presidente Corrias).

**Discussione della proposta di legge: « Facoltà di emettere azioni al portatore per le nuove industrie sarde ». (118)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: « Facoltà di emettere azioni al portatore per le nuove industrie sarde » di iniziativa del consigliere Castaldi; relatori gli onorevoli Serra, Bernard e Castaldi, rispettivamente per la prima, seconda e quinta Commissione.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Castaldi, relatore e proponente.

CASTALDI (D.C.), *relatore*. Onorevoli colleghi, non prevedevo di dover parlare stasera, perchè al relatore, di solito, è dato di intervenire per concludere e non per aprire la discussione

generale. Non posso, però, non rispondere all'invito del nostro Presidente, e mi limiterò a chiarire alcuni punti della relazione.

Questa proposta di legge venne da me presentata il 23 novembre 1955; oltre un anno e mezzo fa. Noi lamentiamo sempre che la Sicilia ci sopravvanza in tanti campi e ci precede in tante iniziative, ma abbiamo lasciato trascorrere diciotto mesi, abbiamo atteso la scadenza della legislatura per discutere questa proposta di legge, che ci consente di ottenere alcuni vantaggi che l'Isola sorella ha, da tempo, assicurato a se stessa. Abbiamo preferito discutere ed approvare tanti altri progetti, di questo molto meno importanti, mentre le tre Camere di commercio della Sardegna, all'unanimità, avevano presentato un ordine del giorno chiedendone l'approvazione.

Quando, nonostante la diversità dell'ambiente, delle tradizioni e degli interessi delle categorie rappresentate, una nostra iniziativa incontra l'unanime consenso in tutte le Province, segno è che risponde veramente ad una necessità. Non ripeto quel che ho scritto nella relazione per illustrare le condizioni della Sardegna; onorevoli colleghi, voi le conoscete meglio di me: sono condizioni tragiche e non perchè niente si è fatto, come affermano le sinistre. Si è fatto molto, ma accade in Sardegna quel che accade in una casa quando i muratori vi lavorino per rinnovarla e trasformarla: in un primo momento si vive peggio di prima. E star peggio di prima, per una popolazione misera e disoccupata qual'è quella della Sardegna, significa che l'aumento del numero dei trattori ha provocato disoccupazione agricola, significa che l'ammodernamento dei sistemi di coltivazione e la meccanizzazione della Carbosarda hanno buttato sul lastrico molte migliaia di operai, significa che occorre far qualche cosa per riassorbire questi operai, se non si vuole che, nonostante la iniziata industrializzazione, l'occupazione industriale in Sardegna diminuisca anzichè crescere.

E' necessario uno sforzo combinato dello Stato, della Regione e dei privati imprenditori per migliorare questo stato di cose. Contare sulla sola agricoltura non basta. In Sicilia, nel

II LEGISLATURA

CDXXXIX SEDUTA

10 APRILE 1957

1954 la produzione agricola ha raggiunto 257 miliardi, in Sardegna 67. Ma v'è di più. La imminente istituzione del Mercato Comune costituisce un vantaggio per le grandi aziende, che, come quelle agrumarie in Sicilia, già superano i 50 miliardi di esportazione, ma così non sarà, almeno nei primi tempi, per le piccole aziende che appena ora iniziano la loro attività. E ciò soprattutto se, come sembra, parteciperanno al Mercato Comune, l'Algeria, la Tunisia e il Marocco. Noi abbiamo bisogno di sviluppare l'agricoltura, ma, nel contempo, di offrire ai prodotti agricoli un vasto mercato di consumo, che può essere assicurato soltanto dalla esistenza di masse operaie, di impiegati, di industriali. Se distruggessimo Carbonia — come qualcuno, ignaro delle esigenze economiche della Sardegna, proponeva, per destinare le spese che vi si incontrano all'agricoltura — danneggeremmo gli agricoltori. Oggi è in atto una crisi del vino; a che serve dare incentivi, creare nuove vigne, se poi il vino prodotto non si consuma? In tal modo la crisi si aggrava; si danneggia e non si favorisce l'agricoltura.

Occorrono nuove industrie, ma come crearle? Bisogna trarre esperienza dal modo come sono sorte le industrie nel Nord, e a questa esperienza richiamare i nostri amici di quella parte d'Italia e i socialisti che non intendono convincersene. Come sono, dunque, sorte? In che modo si sono sviluppate? Oggi esse hanno creato le condizioni per il lavoro e la vita di centinaia di migliaia di operai, che hanno — come, per esempio, gli specialisti della Fiat — una retribuzione superiore di dieci volte al reddito di una nostra famiglia di contadini, la quale, in genere, conta un numero maggiore di figli. Quelle industrie sono sorte sotto il protezionismo dello Stato, che faceva e che fa tuttora pagare a noi ogni aratro, ogni trattore, ogni macchina almeno il doppio del loro valore. Sono sorte in un regime che ha consentito, almeno per 50 anni, l'anonimità dei titoli azionari e che ha, in questo modo, attirato i capitali e favorito la loro concentrazione.

Ben diverse sono le condizioni nelle quali nascono le nuove industrie in Sardegna: viva e formidabile è la concorrenza interna che loro muo-

vono i solidi complessi industriali esistenti; il nuovo regime di liberalizzazione ha seppellito definitivamente il protezionismo; il pesante fiscalismo scoraggia l'afflusso dei capitali anche alle maggiori industrie del Nord, e fra non molto, con la costituzione del Mercato Comune, la debole e infantile struttura delle nostre aziende dovrà sopportare, oltre il peso di quelle italiane, anche il peso delle industrie tedesche. Sappiamo che oggi dilaga una crisi tremenda; hanno fallito imprenditori che possedevano patrimoni di 2 o 300 milioni; la quotazione delle azioni di Società di primissimo ordine è discesa in uno o due anni, del 30 per cento.

In queste condizioni è chiaro che la Sardegna ha tutto il diritto di rivendicare un regime che soltanto apparentemente può considerarsi di privilegio. Quando lo Stato esonera dalla soggezione alla imposta complementare i redditi inferiori alle 480 mila lire annue, chi guadagna quel tanto non paga. Ma si tratta di un privilegio soltanto apparente, anche nel caso in cui la quota esente aumenti in proporzione della composizione numerica della famiglia. Questi apparenti privilegi sono intesi, in realtà, e purtroppo vi riescono soltanto parzialmente, a ristabilire il necessario equilibrio.

E' il caso delle nostre industrie: noi non possiamo avere l'energia elettrica in collegamento con il Continente, così come è riuscita ad avere la Sicilia con la costruzione di un elettrodotta nello stretto di Messina. Quando in Sardegna manca l'energia idroelettrica, bisogna per forza ricorrere a quella termica, e non è possibile ottenere una erogazione superiore a quello che i nostri impianti consentono. Quando, per l'opposto, se ne produca più di quanto il nostro consumo ne richieda, la produzione eccedente non può trasferirsi sul Continente.

E' inutile che vi parli dei nostri trasporti: frenano lo scambio e la produzione, come voi sapete. La creazione di un'industria in Sardegna presenta, insomma, eccezionali difficoltà. I costi di impianto, di manutenzione e di produzione sono superiori a quelli che si incontrano nel Nord, e il maggior costo costituisce un permanente elemento di passività e di depressione. In sostanza, la Sardegna non sarà mai indu-

ustrializzata, anzi sempre più si andrà aggravando lo squilibrio tra l'Isola e le regioni più avanzate d'Italia. Mentre altrove vengono profondamente innovati i sistemi di produzione, ed è già in atto il processo di automazione, noi non riusciamo ad offrire un particolare incentivo allo sviluppo economico della Sardegna. Nè questo sviluppo può costituire un danno per il Nord, il quale, anzi, ne trarrebbe soltanto un sicuro vantaggio. Se non aumenta il suo reddito, il Sud non può consumare. Una volta si credeva che strozzare il prossimo fosse un buon affare; oggi, gli stessi uomini d'affari americani e tedeschi hanno scoperto che il Vangelo detta anche le regole alle quali deve ispirarsi una sana economia. Oggi, si dice: « il benessere del mio vicino è il mio benessere ». La esistenza di zone troppo povere, in un Paese o nel mondo intero, è un danno per tutti. Se il Sud potesse consumare tessuti nella giusta misura, l'industria tessile non conoscerebbe l'attuale crisi: il sottoconsumo del Mezzogiorno la costringe, invece, a ridurre la produzione.

Ma che cosa ha significato, d'altronde, la prima fase della nostra industrializzazione? Acquisto di macchine. Di tutti i miliardi che abbiamo dato, mediante il C.I.S., una prima metà è stata spesa in costruzioni, e ne ha direttamente beneficiato la mano d'opera locale; la seconda metà, e qualche volta il 60 per cento, è stata spesa per l'acquisto di macchine.

Consideriamo le nostre leggi in materia di pesca: con i finanziamenti concessi sono stati acquistati motori. E non è questo l'ultimo dei motivi che hanno determinato le imprese del Continente ad interessarsi della nostra Fiera. Centinaia sono, per esempio, i trattori acquistati dalla Sardegna.

Non chiediamo, perciò, qualcosa che giova soltanto a noi, ma qualcosa che risponde all'interesse di tutto il Paese. Lo Stato italiano non ha interesse alcuno a lasciare in Sardegna una situazione di così grande miseria, che grava, indubbiamente, sulle spese di assistenza e sollecita sempre nuove integrazioni. Ci si metta, dunque, in condizioni di lavorare, e quando avremo raggiunto un reddito normale, non chiederemo integrazioni, ma, con l'aiu-

to di Dio, potremo, in primo tempo, provvedere a noi stessi e contribuire dopo in più larga misura alle spese comuni. Questo è il nostro interesse e quello dello Stato.

V'è qualcos'altro che impedisce il normale sviluppo della nostra economia, ed è la sperequazione fiscale. In Sardegna, checchè si dica, la pressione fiscale è molto superiore a quella del Continente. Innanzitutto, e si comprende perchè, ogni nostra attività è controllata. Una ditta di Milano, valendosi dei suoi mezzi di trasporto, può spedire dove vuole i suoi prodotti, ma in Sardegna tutto passa attraverso il porto e la dogana. Si arriva al punto che all'Ufficio delle Imposte sentiamo dirci da qualche informatissimo funzionario: « Lei è andato in Continente, lei è andato una volta in Tunisia ... ». Controllano tutto, conoscono il numero dei viaggi compiuti da un commerciante, anche se si rechi una sola volta e casualmente all'estero. Niente può sfuggire. E, inoltre, poichè le imprese sono poche, accade quello che accade quando la selvaggina è scarsa ed i cacciatori sono molti. Dove mancano le pernici, dove mancano le lepri, si spara anche sugli uccelletti. In Sardegna siam giunti a questo punto.

Una piccola impresa è considerata una grande industria. Ho appreso in un villaggio della Sardegna — precisamente a Mogoro — che quella Amministrazione comunale ha applicato ai due modesti medici locali una imposta di 600 mila lire: oltre mezzo milione non di imponibile, ma di imposta, a carico dei due medici di un piccolo paese che non raggiunge i cinquemila abitanti! Probabilmente una simile imposta non è pagata, a Roma, nè da Frugoni nè da Pende, nè dai più grandi luminari della scienza medica in Italia. In un convegno di industriali a Milano, un nostro commerciante di ferro ha appreso che un suo collega di Milano, il quale vende in una settimana quel che egli vende in un anno, paga imposte e tasse in misura inferiore. In tali condizioni — ripeto — qualche apparente facilitazione serve soltanto a ristabilire l'equilibrio.

Ma un motivo ben più importante e decisivo ci obbliga ad approvare questa legge. In Sicilia la facoltà di emettere azioni al portatore è

## II LEGISLATURA

## CDXXXIX SEDUTA

10 APRILE 1957

stata già concessa alle nuove industrie. Gli amici socialisti, in Commissione, hanno detto: « Questa è un'ingiustizia, noi creiamo un privilegio per le industrie, che riuscirebbero ad evadere dal pagamento dell'imposta complementare. Dobbiamo, perciò, votare contro ». No, amici socialisti, vi sbagliate. Non creiamo alcun privilegio, perchè i profitti delle nuove industrie sarde saranno certamente inferiori, nonostante questa legge, a quelli realizzati dalle industrie del Settentrione. Lo dimostra il fatto che, nonostante l'esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile di cui godono in Sardegna, le industrie vanno sorgendo e affermandosi nel Nord.

Ma — ripeto — se una tale legge è stata approvata dalla Assemblea siciliana, che interesse ha mai il Partito Socialista ad impedire che una parte almeno di una pioggia benefica bagni la Sardegna? Ammettiamo pure — io lo nego — che una società di navigazione, costituita con capitali continentali, per evadere dal pagamento delle imposte, decida di piantare le tende in Sardegna. La nostra legge, badate, ben più rigorosa e severa di quella siciliana, non consente evasioni, e l'ammissione è puramente teorica. Ma, anche se così non fosse, in quale modo potrebbe essere danneggiato lo Stato italiano dal fatto che una società scelga Cagliari e non Palermo quale sua sede? Se non fosse consentito in nessuna parte d'Italia, io comprenderei la vostra opposizione, ma non consentirlo soltanto in Sardegna non giova ad alcuno e danneggia noi. Nella proposta di legge, d'altronde, non si chiede che questo privilegio venga conservato per sempre alla Sardegna. Si chiede soltanto che ci venga mantenuto finchè ne goda una qualunque altra regione d'Italia. Trovi pure lo Stato il modo di abolirlo anche in Sicilia, disciplini la materia con norme imperative in tutto il Paese e noi potremo anche rinunciarvi. Ma, in verità, io penso che è più probabile venga esteso, perchè, onorevoli consiglieri, mentre noi dormiamo, il Mezzogiorno è desto e si muove. E' stata già presentata al Parlamento una proposta di legge che estende le norme approvate per la Sicilia a tutto il Sud. Noi avremmo potuto ben

da tempo provvedervi con legge regionale, ma ancora una volta arriveremo con l'ultimo treno. Ripeto: la facoltà di emettere azioni al portatore è divenuta in Sicilia operante: niente può e deve interessare allo Stato che una società sorga in una piuttosto che nell'altra delle due Isole. Non può derivarne danno per alcuno.

Non è neppure possibile temere un'eventuale distrazione ed occultamento dei profitti, tali e tanti sono i pericoli e gli oneri per le nuove attività industriali che sorgono in Sardegna. Senza le facilitazioni che sono proposte non si troverà mai chi intenda investire i suoi capitali nella nostra Isola. Lo Stato stesso, d'altronde, è mosso dalle stesse preoccupazioni: l'esenzione dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile concessa alle nuove industrie sarde, non dimostra anch'essa la necessità di « apparenti privilegi »? L'esenzione è stata concessa perchè assolutamente indispensabile allo sviluppo industriale nel Mezzogiorno e nelle Isole. Si tratta ormai di un principio ufficialmente riconosciuto e sancito.

Più in generale potremmo ricordare l'esenzione dall'imposta sui fabbricati, concessa per i primi venticinque anni alle nuove costruzioni. Perchè dunque lo Stato è giunto a così importante determinazione? Evidentemente per favorire l'afflusso dei capitali necessari nel settore edilizio. Eppure nessuno oserebbe negare che l'investimento in quel settore è altamente redditizio e non presenta rischio alcuno, mentre veramente gravi e molti sono i rischi propri delle nuove industrie che sorgano in Sardegna. Se la costruzione di fabbricati trova a Roma e a Milano, dove i capitali investiti vengono recuperati in meno di dieci anni, un'esenzione di così lunga durata, chi può protestare contro i presunti privilegi fiscali della Sardegna? Lo Stato, quando crede, concede esoneri e privilegi a chi non ne ha bisogno, ma quando si tratta della Sardegna, che è veramente povera, e si propone qualcosa che tenda a farle superare le condizioni di inferiorità nelle quali si dibatte, v'è sempre qualcuno che avanza tutte le possibili difficoltà. Che questo qualcuno si trovi a Roma è comprensibile, ma che sie-

da nel Consiglio regionale è cosa che veramente addolora.

Io mi auguro, perciò, che dopo questi chiarimenti venga a cessare ogni opposizione alla proposta di legge e l'intero Consiglio si trovi unito. Proprio per raggiungere questa unità e per permettere agli amici socialisti di dichiararsi favorevoli alla proposta di legge, il Consiglio ha, almeno per ora, rinunciato a rivendicare nella pienezza questo diritto della Sardegna, senza limiti e condizioni, così come ha fatto l'Assemblea siciliana. Ci siamo limitati a richiederne il riconoscimento « a titolo perequativo » e finchè altre regioni ne godano. Non vedo perchè i colleghi socialisti debbano ora trovare nuove difficoltà, se è fatta salva la questione di principio.

La proposta di legge non afferma che sempre e in ogni caso le azioni debbano essere emesse al portatore. Se così fosse, l'opposizione dei socialisti potrebbe avere una sua ragione di essere. Noi chiediamo soltanto che a favore delle zone più povere e più depresse si costituisca un apparente privilegio che consenta un investimento di capitali, altrimenti impossibile. Non offendiamo alcun principio di giustizia distributiva od altro: vogliamo soltanto che nella nostra Isola giungano capitali e uomini. Anche uomini. I capitali sono necessari, ma non sufficienti, perchè gli industriali non si improvvisano, non si creano in un giorno. Un proprietario terriero non è un industriale, e noi ne abbiamo fatto l'esperienza con la Sardinia. Parlando nell'assemblea degli azionisti di quella società mi sembrava di rivolgermi a gente di lingua diversa e che non potesse comprendermi. Trattando dell'Airone, fui facile profeta, avvertendo l'imminente pericolo del fallimento, ma gridavo purtroppo al deserto. Nessuno sapeva che cosa si dovesse fare, e gli amministratori ridussero la società nelle condizioni che vi sono note. Ci vogliono capitali, ma ci vuole anche esperienza. Se la società avesse, nel periodo della guerra coreana, venduto i nautanti avrebbe salvato l'intero capitale, e questo, utilmente investito, avrebbe permesso nuovi acquisti in periodi più favorevoli.

Occorrono uomini che conoscano il mondo, i

problemi e i sistemi della attività industriale, che curino la formazione di un personale specializzato, che non è facile far giungere dal Continente. Conosco industrie sarde che han lasciato portar via alla concorrenza del Continente i loro migliori specialisti. E' stata sufficiente l'offerta di una maggiore retribuzione. Industriali capaci, industrie nuove, potranno darci la manodopera che ci necessita. Rapporti nuovi, nuove relazioni d'affari e di famiglia con la popolazione sarda, accresceranno il patrimonio tecnico, ancora insufficiente, dei nostri lavoratori. Dobbiamo sempre ricordarlo: la nostra è una economia agricola e non abbiamo una tradizione industriale.

Oppongono gli amici comunisti: « Questa proposta di legge non è risolutiva; crea molte illusioni, ma si richiama alla solita politica dei pannicelli a favore del Mezzogiorno ». La Sicilia, essi affermano, non ne avrebbe tratto grandi vantaggi...

SANNA (P.S.I.). Secondo voi, invece, questa proposta di legge risolve tutto.

CASTALDI (D.C.), *relatore*. Io non ho detto questo. Non ho mai affermato che basti una legge per risolvere tutti i nostri problemi. Nemmeno per sogno. Ma la stessa osservazione avete mosso per le zone industriali: non sono risolutive; così per il credito di esercizio: non è risolutivo. Nessuna iniziativa conduce ad una soluzione completa, ma tutte insieme risolvono bene qualcosa. In guerra non si dice: « Non sparo questo colpo perchè questo colpo non vince la guerra »; è naturale: un solo colpo non vince la guerra, ma dal complesso dei colpi una guerra può essere vinta. Quando saranno attuate le zone industriali, quando sarà operante il credito di esercizio, quando saranno rese irrigue le pianure che da Oristano si estendono a Cagliari, certamente la Sardegna conoscerà una nuova vita, un movimento che oggi ignora.

« Non basta », dicono gli amici comunisti, « occorrono interventi massicci dell'I.R.I. ». Bene: questa proposta di legge non si presenta come un surrogato degli interventi dell'I.R.I.; noi, anzi, li sollecitiamo e siamo pronti a vota-

II LEGISLATURA

CDXXXIX SEDUTA

10 APRILE 1957

re dieci ordini del giorno che diano mandato alla Giunta di richiederli. E la Giunta li chiederà con lo stesso entusiasmo, perchè è nostro interesse ottenerli. Ma siate voi a non nutrire illusioni: neppure l'I.R.I. può risolvere tutti i nostri problemi. Ammettiamo anche che lo Stato possa darci 40 o 50 miliardi: oggi le nuove aziende sono altamente meccanizzate, e voi sapete che la Centrale di Portovesme occupa poche centinaia di operai ed è costata 9 miliardi, 9 mila milioni. Con una spesa di 40-50 miliardi lo Stato potrebbe costruire una azienda modello, una nuova fabbrica di tabacchi o anche una ferriera. Potrebbero essere occupati 400 o 500 operai: ma le altre migliaia di disoccupati? Bisogna ricondurre il problema al nostro mercato di consumo, che deve essere allargato: è necessario consumare più vino, più olio, più uova, più prodotti freschi. Soltanto così il nostro reddito potrà sensibilmente migliorare: è inutile portare delle industrie alimentari, dei prodotti in scatola, se prima non si consumano freschi. Se così non sarà, come potrà sostenersi l'agricoltura irrigua?

Non è vero, poi, che la emissione di azioni al portatore non abbia giovato alla Sicilia: il capitale delle società per azioni è aumentato di nuovi 10 miliardi ogni anno. Parlo di capitali sociali e non di investimenti: questi ultimi vanno calcolati in ragione del quadruplo: e quaranta miliardi di nuovi investimenti in un anno sono pure qualcosa. La Sicilia non ha risolto in un sol tratto tutti i suoi problemi? E' vero, ma ha una popolazione di 4 milioni e 800 mila abitanti, e non si può far tutto in un giorno o in un anno. Ma altro è il problema: se non fosse operante la legge che consente l'emissione di azioni al portatore, la Sicilia starebbe meglio o starebbe peggio? A questa domanda rispondono i siciliani. Provate a proporre loro la soppressione di quella legge e vedrete come reagiranno. Chiedete alle stesse organizzazioni operaie della Sicilia se siano disposte ad opporsi a ciò che giova alla loro Isola, così come purtroppo sembra possibile in Sardegna. Quella legge è stata approvata da tutta l'Assemblea: è stata votata dai socialisti e dai comunisti. Perchè proprio in Sardegna, in que-

sta Isola tanto più povera, dovrebbe mancare quella stessa unità di propositi? Io mi auguro che così non sia.

Nel 1956, in Italia, le società per azioni sono diminuite di numero perchè la nuova legge Pella ne ha favorito il concentramento, obbligando allo scioglimento quelle « fasulle ». Se ne contano ora 23.158, però il loro capitale è aumentato da 2.797.131 a 3.250.534 milioni di lire. In questo vertiginoso aumento di miliardi e miliardi, è sempre bene che ne giungano almeno 10 alla Sicilia e 5 alla Sardegna. Al povero giova anche il poco, e nessun danno può risentirne l'economia italiana.

Il reddito nazionale lordo è stato calcolato l'anno scorso in 16.800 miliardi. Se anche due o tre miliardi ne fossero occultati dall'applicazione di questa proposta di legge, il danno che ne deriverebbe allo Stato sarebbe pressochè irrilevante. La minore spesa delle attività assistenziali in Sardegna, la diminuzione anche parziale del sottoconsumo, rappresenterebbero, in compenso, un vantaggio molte volte maggiore. Sull'azione al portatore sussistono molti pregiudizi: bisogna pure comprenderne la fondamentale rispondenza alla rapidità di movimento della vita moderna e alla circolazione delle ricchezze. In molti casi, per esempio, le imprese preferiscono pagare in abbonamento più di quanto pagherebbero per singole operazioni, perchè giova loro evitare gli impacci che frenano il dinamismo delle loro attività. Il frequente passaggio dei pacchetti azionari da una ad altra mano facilita, promuove il movimento dei capitali e l'attività delle industrie. Io vi ricordo che capitale americano e tedesco è accorso in Sicilia, ma che nessuno ha pensato di investire in Sardegna, anche se non dimentico che qui non abbiamo petrolio.

Per concludere, amici miei, questi apparenti privilegi che noi chiediamo sono soltanto provvedimenti intesi a compensare lo squilibrio esistente tra la Sardegna e le più avanzate regioni d'Italia. Un compenso parziale, perchè, e sotto questo aspetto hanno ragione i comunisti, esso non risolve davvero tutti i nostri problemi. E, se così è, dove si nasconde, amici socialisti, la ingiustizia delle nostre richieste?

Ingiustizia vi sarebbe se volessimo a noi attribuire più di quanto le altre regioni ottengono. Ma chiedere, come noi chiediamo, di essere soltanto meno poveri, di accorciare le distanze che ci separano dai più ricchi, è atto di fondamentale giustizia per la Sardegna tutta. Noi abbiamo avuto il coraggio di presentare questa proposta di legge, consapevoli della ostilità, almeno iniziale, dell'onorevole Segni; sarebbe strano e doloroso che vi si opponessero ora i rappresentanti del movimento popolare, come noi e più di noi interessati all'occupazione operaia nelle industrie.

Nessuna difficoltà presentano gli aspetti tecnici della legge, e su di essi è possibile e necessario discutere. Io, per esempio, avevo, in un primo tempo, proposto di limitare la sottoscrizione a 3-4 miliardi annui. La consuetudine di sottoscrivere non più dell'uno per cento giustificava allora la proposta, che ha perduto oggi, con l'entrata in vigore della legge Pella, ogni ragione di essere. La Commissione ne ha così deciso, con il mio consenso, la soppressione. Discuta dunque il Consiglio le norme particolari contenute nella proposta di legge; suggerisca, corregga, ne migliori la forma e il contenuto; si premuri soprattutto di evitare che la legge favorisca le evasioni, se di questo si dubita. Io penso che la nostra proposta è ben più severa e rigorosa di quella della Regione Siciliana, ma la discussione e il controllo si dimostreranno certamente utili.

Quel che mi auguro è che il Consiglio si dimostri concorde nel sostenerne il contenuto essenziale. Occorre soprattutto evitare che gli organi di controllo centrale trovino nella nostra divisione motivi di rinvio. Di questi si servirebbero per ricorrere alla Corte Costituzionale, e saremmo noi stessi allora a ritardare la soluzione dei nostri problemi. (*Consensi*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Serra.

**SERRA (D.C.), relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, della proposta di legge che discutiamo è importante e fondamentale il contenuto economico e finanziario. Non meno importanti sono però le questioni, di merito e di

forma, che attengono alla sua legittimità costituzionale, e che sono state attentamente esaminate dalla prima Commissione. Occorre innanzitutto chiarire il criterio in base al quale la materia, oggetto della proposta, deve essere classificata.

Le azioni sono indubbiamente titoli di credito, e questa giusta considerazione può suggerire che la loro particolare disciplina rientri nelle norme che regolano, appunto, il credito. Non va dimenticata, però, la loro particolare funzione nelle attività industriali e commerciali. E, se da un lato richiama le norme statuali dettate dal codice civile oggi, e dall'abrogato codice di commercio sino al 1942, non è meno vero che la complessa attività commerciale e industriale è materia attribuita dallo Statuto speciale alla competenza legislativa della Regione.

Nel caso particolare, le norme contenute nella proposta di legge non interessano la natura giuridica dei titoli o i loro elementi costitutivi, e le azioni sono esclusivamente considerate quali strumenti dello sviluppo industriale e commerciale. Non v'è dubbio, perciò, che sussista la competenza della Regione, e precisamente la competenza legislativa concorrente attribuitale dall'articolo 4 dello Statuto in materia di industria e commercio. La competenza concorrente non va intesa come subordinata a quella dello Stato, almeno in senso assoluto. Va piuttosto ritenuto che la sua efficacia è limitata non soltanto dalle norme costituzionali e dai principi dell'ordinamento giuridico così come è per la competenza esclusiva, ma anche dai « principi stabiliti dalle leggi dello Stato ». Questa è ormai la tesi che dottrina e giurisprudenza hanno accolto e sostengono.

Se poi a tale competenza si riguardi più particolarmente per la materia di industria e commercio, sembra doverne concludere che quella attribuita alla Regione Sarda è più estesa di quella attribuita alla Regione Siciliana. Lo Statuto siciliano, infatti, nell'articolo 14, lettera b), sottrae alla competenza regionale i rapporti privati, ma non così l'articolo 4 dello Statuto sardo. Ora, poichè la disciplina delle azioni interessa indubbiamente il campo dei rapporti privati, la nostra competenza dovrebbe essere

più ampia e completa. Dico questo per convincerci che è possibile a noi ottenere quel che la Sicilia ha ottenuto dopo una lunga e dura lotta sostenuta innanzi la Corte Costituzionale siciliana, nonostante vantasse, in materia, una minore competenza.

Noi possiamo, onorevoli colleghi, stabilire per legge la facoltà di emettere azioni al portatore, rimanendo nei limiti dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato. La materia era, come si sa, regolata prima del 1942 dal codice di commercio. Oggi, il primo comma dell'articolo 2355 del codice civile recita: « Le azioni possono essere nominative o al portatore, a scelta dell'azionista, se l'atto costitutivo non stabilisce che devono essere nominative ». Preminente è dunque la volontà dei fondatori nell'atto costitutivo, e questo soltanto può obbligatoriamente stabilire la nominatività delle azioni. Soltanto l'atto costitutivo può derogare, cioè, al principio generale che la scelta spetta all'azionista. Tale principio trova, poi, una indiretta conferma nel successivo comma dello stesso articolo il quale dispone: « Le azioni non possono essere al portatore finchè non siano interamente liberate ». Se nominative, infatti, poichè riferite a una determinata persona, non sono soggette ad altri vincoli. Se invece al portatore, la legge conosce un solo vincolo: esse debbono essere interamente pagate.

Sono questi e non altri i principi che si rilevano dalle leggi dello Stato, e non diversi erano quelli contenuti nell'abrogato codice di commercio. Il regime normale voluto dal legislatore italiano è stato sempre quello dell'anonimità e soltanto tale principio è quello al quale noi non possiamo derogare per disposizione statutaria.

La legge del 1941, numero 1948, che i colleghi ricorderanno per averne più volte discusso anche nella precedente legislatura, e che costituisce una deroga a tali principi, non ha carattere definitivo, ma transitorio. La nominatività obbligatoria di tutte le azioni fu voluta per motivi contingenti, fu ispirata a scopi tributari e di difesa del corso della moneta. Non altrimenti può essere se il principio della anonimità, così come abbiamo visto, ritroviamo accolto nel

quinto libro del codice civile. Il sistema tradizionale ha trovato, evidentemente, nuova conferma nell'ordinamento giuridico dello Stato italiano, quale si configura nel codice del 1942. Soltanto un provvedimento fiscale dettato in tempo di guerra per motivi contingenti avrebbe potuto temporaneamente derogarvi, e questo pare anche il senso che alla legge del 1941 attribuiscono le disposizioni di attuazione e transitorie.

Tutto, dunque, conferma che la nominatività obbligatoria dei titoli, anzichè costituire la regola, rappresenta l'eccezione, ed è ovvio che una norma eccezionale non può essere assunta quale principio fondamentale stabilito dalle leggi dello Stato. Un autorevole parlamentare dell'epoca così commentava: « Le ragioni in favore della nominatività sono di carattere fiscale; invece sono ragioni di carattere economico quelle che militano in favore del mantenimento dei titoli al portatore. Nella misura del possibile, le ragioni contingenti del fisco devono essere considerate tenendo conto delle ragioni dell'economia generale, e quindi è da insistere sull'utilità dei titoli al portatore per la economia nazionale, ed è da affermare che il titolo nominativo ostacola le importazioni e favorisce l'esportazione di capitali ».

Le brevi considerazioni che ho svolto, a me sembrano dare la dimostrazione della legittimità della nostra proposta di legge. In questi stessi termini, del resto, la Corte Costituzionale per la Sicilia decideva in senso favorevole alla Regione il giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo. Non dovrebbe sussistere, dunque, preoccupazione alcuna. Così anche non sembra che, nel merito, possa la nostra proposta contrastare interessi di carattere nazionale. E' noto che, in questo caso, dovrebbero giudicarne le Camere. Valgono, a mio avviso, a questo proposito le argomentazioni svolte dal consigliere Castaldi anche oggi in aula. Nessun pregiudizio può derivarne all'economia nazionale. L'articolo 2 della proposta di legge precisa che azioni al portatore possono essere emerse soltanto ed unicamente: « a) per nuovi impianti industriali dotati di attrezzature fisse nel territorio della Regione, tecnicamen-



te organizzati per la produzione di beni o servizi; b) per nuove iniziative armatoriali, interessanti direttamente la Sardegna, da parte di società che abbiano la sede sociale o il porto di armamento nel territorio della Regione ».

Nell'un caso e nell'altro la determinazione è così precisa e rigorosa da non potersi prestare ad iniziative che soltanto apparentemente od occasionalmente si svolgano nell'Isola. L'inasportabilità delle attrezzature dei nuovi impianti industriali, e la sede sociale in Sardegna per le iniziative armatoriali, non lasciano dubbi o possibilità di evasioni. Ma ciò che, a questo proposito, pare decisivo, così come il collega Castaldi ha già indicato, è l'articolo 10 *bis*. Secondo le intenzioni del proponente, esso avrebbe dovuto costituire la premessa di fatto dalla quale muovere, e l'articolo con il quale aprire la legge. La Commissione, invece, ha ritenuto opportuno farne una disposizione finale. Eccone il testo: « La presente legge cesserà di avere vigore quando il regime della nominatività obbligatoria delle azioni industriali fosse applicato a tutto il territorio nazionale senza alcuna eccezione ».

Anche in questa forma, se pure non esplicito, è chiaro il riferimento al sistema operante in Sicilia; ma, mentre è sostenuta una nostra rivendicazione, non si attende nè si reca offesa ai diritti delle altre regioni d'Italia.

La nostra posizione geografica (è bene ricordarlo) è meno felice di quella della stessa Si-

lia, per la quale lo stretto di Messina non rappresenta più, con l'avvenuto collegamento elettrico, una vera e propria soluzione di continuità. La Sardegna è e resta la vera Isola italiana, la regione nella quale gli stessi particolari fattori che consentono il persistere di singolari condizioni di depressione economica sociale, sollecitano anche singolari provvidenze. Nessuno potrà ritenere ingiuste le nostre richieste, nessuno potrà sostenere l'inopportunità di favorire, con la facoltà di emettere azioni al portatore, le nuove industrie dell'Isola. Nessun contrasto, dunque, con gli interessi generali della Nazione: questi coincidono con i nostri.

Per questi motivi sommariamente ora esposti e che la relazione alla proposta di legge sviluppa, io ritengo che lo Stato riconoscerà l'opportunità della nostra richiesta, e la indubbia competenza della Regione a legiferare in materia. Se così non fosse, è certo che la Corte Costituzionale affermerebbe la legittimità costituzionale della nostra legge. (*Consensi*).

**PRESIDENTE.** Il Consiglio continuerà i suoi lavori domani alle ore 17.

*La seduta è tolta alle ore 20 e 50.*

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari  
Anno 1957